



Città di  
**Cologno Monzese**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*COPIA*

**N. 40 del 27/03/2013**

**OGGETTO :** Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)

L'anno **duemilatredici**, addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore **09:30**, nel **Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco **Mario Soldano**, la Giunta Comunale.  
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Vincenzo Fratantoni.

Dei seguenti componenti :

|                             |              |                     |           |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1 SOLDANO MARIO             | Sindaco      | 5 PIAZZA SIMONE     | Assessore |
| 2 CANTALUPO ANGELO RAFFAELE | Vice Sindaco | 6 SALZARULO DONATO  | Assessore |
| 3 COCCIRO GIOVANNI          | Assessore    | 7 DIACO MAURIZIO    | Assessore |
| 4 FORTUNATO ANNA            | Assessore    | 8 ANGELICO GIUSEPPE | Assessore |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



## Città di Cologno Monzese

**Area :** 1 - AFFARI GENERALI  
**Servizio:** SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI LOGISTICI

**Oggetto** Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)

### La Giunta Comunale

**VISTO** il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

**RILEVATO** che, con l'emanazione della Legge il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, nell'ottica di realizzare un percorso virtuoso ai fini del buon andamento dell'amministrazione;*

**ATTESO** che gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L. 241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9 - bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

*Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9 - ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9 - quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni*

anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9 – quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**CONSIDERATO** altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**ATTESO**, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;

- a seguito della citata Legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;

- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);

- la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;

- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;

- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

**RILEVATO** che la Legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le

conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della Legge 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,

- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

#### **PRESO ATTO:**

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-*bis*, e nell'art 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni;

#### **VALUTATO** che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un'azione di stimolo e di assunzione di responsabilità diretta in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;

- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

**VALUTATO**, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

- delega il Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunale, con deliberazione 6 del 18/2/2013, esecutiva ai sensi di legge, nell'ottica di dare attuazione ai principi di buon andamento dell'amministrazione ha approvato il Regolamento del controllo interno ponendo in capo al Segretario Generale la funzione di coordinamento della struttura di controllo e di responsabile dei controlli;

**RICORDATO** che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione"*;

**RICORDATO**, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario Generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico;

**VISTO** l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*;

**RITENUTO**, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**RITENUTO**, altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione;

**RICORDATO** l'art. 54 del D. Lgs. 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica - CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere "b" e "c";

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'Area Affari Generali reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

**DATO ATTO** che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dagli assessori presenti e votanti

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90;
3. stabilire che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario Generale procederà in sostituzione;
  - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione;
4. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
  5. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e al Segretario Generale;
  7. di disporre, a cura del Segretario Generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Cologno Monzese;
  8. di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.



**Città di  
Cologno Monzese**

**Area :** 1 - AFFARI GENERALI

**Servizio:** SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI LOGISTICI

**Delibera Giunta Comunale n.** 40 **del** 27 MAR. 2013

**Oggetto** Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cologno Monzese, li 25/03/2013

Il Dirigente  
dott.ssa Isidora Blumenthal

OGGETTO : Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Mario Soldano

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vincenzo Fratantoni

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 28 MAR. 2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Cologno Monzese, li 28 MAR. 2013

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vincenzo Fratantoni

---

Si certifica inoltre che questa deliberazione è stata inserita nell'elenco comunicato ai Capigruppo Consiliari in data 28 MAR. 2013 ai sensi dell'art. 125 del T. U. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

---

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).


Cologno Monzese, li 28 MAR. 2013

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vincenzo Fratantoni

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cologno Monzese, 28 MAR. 2013



Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Fratantoni